m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0012248.24-11-2022

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Alla Corte dei conti
Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
c.a. Cons. Antonello Colosimo
PEC: sezione.controllo.gestione@corteconticert.it
c.a. Dr.ssa Monica Loddoni
E-mail: monica.loddoni@corteconti.it

e, p.c. Al Segretariato Generale
Divisione 1^
E-mail: segretariatodiv1@lavoro.gov.it

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
E-mail: Segrgabinetto@lavoro.gov.it

Allegati: 4

OGGETTO: *Indagine n. III.3 "Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani (FSBA)" (Deliberazione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato)*

Si fa seguito alla e-mail del 15 novembre u.s. (all. 1) e alla successiva interlocuzione telefonica, nel cui ambito è stata richiesta - con riferimento all'indagine in oggetto - un'integrazione ed aggiornamento degli argomenti già trattati con nota prot. n. 8999 del 23 giugno 2022.

Nel premettere che la relazione redatta da questa Direzione Generale, successivamente trasmessa a cura del Segretariato Generale di questa Amministrazione il 30 giugno 2022, ha posto ad oggetto del suo contenuto quanto rappresentato al paragrafo n. III.3 della Deliberazione n. 3/2022/G del 1° marzo 2022 e, quindi, la gestione delle risorse che a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 sono state trasferite nel corso del 2021 al Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, si forniscono, come richiesto, le seguenti informazioni aggiuntive.

1. Riguardo alle *risorse finanziarie assegnate e impiegate*, si conferma che non vi sono aggiornamenti da fornire rispetto a quanto già comunicato. Per memoria si unisce nuovamente il file Excel – all. 5 (già inviato in allegato alla nota in premessa e ritrasmesso tramite e-mail il 6 luglio, il 19 settembre e il 26 ottobre 2022).

2. Rispetto allo *stato di attuazione degli interventi programmati per le strutture interessate* inerenti all'oggetto dell'indagine, si conferma che risultano soddisfatte tutte le richieste di fabbisogno avanzate da FSBA.
   Peraltro, appare opportuno segnalare che il decreto-legge n. 41 del 2021, convertito dalla legge n. 69 del 2021, per quel che concerne l'eventuale ulteriore erogazione di contributi

statali a copertura delle prestazioni con causale "*Covid-19*", ha disposto che la misura poteva essere finanziata fino al 31 dicembre 2021. A tal proposito, si evidenzia che l'ultima richiesta rendicontata dal Fondo degli artigiani è pervenuta il 5 aprile 2022 e non è stata seguita da ulteriori istanze. L'effettiva ed ultima erogazione è stata poi effettuata tramite il decreto direttoriale n. 2 del 20 aprile 2022. A conferma che - allo stato - non è prevista all'orizzonte un'ulteriore richiesta di fondi, FSBA con nota n. 260 del 7 luglio 2022 (all. 2) indirizzata ai Ministri del Lavoro e dell'Economia, ha dichiarato "*concluso l'impegno del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato per la corresponsione della cassa integrazione con la causale Covid 19 alle lavoratrici ed ai lavoratori sospesi dal lavoro nel corso degli anni 2020 e 2021*". Stando così le cose la procedura di erogazione di risorse, realizzata da ultimo con l'emanazione del decreto direttoriale n. 2 del 20 aprile 2022, è da considerarsi definitiva.

3. Con riferimento alle *verifiche sul corretto utilizzo degli stanziamenti statali*, in particolare in esito alle verifiche avviate attraverso "*l'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite ai Fondi per la copertura delle prestazioni "Covid-19""*, si conferma che l'esito che sta emergendo dall'esame delle verifiche ad oggi pervenute (32 sulle 54 previste), fa emergere una sostanziale correttezza riguardo alle procedure seguite dal Fondo degli artigiani nell'erogazione dell'Assegno Ordinario (oggi Assegno di Integrazione Salariale). Inoltre, si ribadisce che dall'analisi degli accertamenti svolti anche sulla possibilità che un medesimo soggetto possa aver ricevuto un doppio finanziamento non è emersa alcuna problematica in tal senso. Per di più, continua a registrarsi una sostanziale coincidenza tra gli importi trasferiti da questa Amministrazione, quelli liquidati dal Fondo alle aziende ovvero direttamente ai lavoratori e le somme erogate ai destinatari della prestazione.
   Riguardo alla conclusione della tornata di verifiche avviate, è stato recentemente chiesto - per le vie brevi - all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di fornire lo stato di attuazione degli accertamenti ancora non definiti.

4. Per quel che concerne eventuali *ulteriori notizie e/o documentazione che rilevi ai fini delle integrazioni ed aggiornamenti* e come richiesto nel corso delle interlocuzioni telefoniche con codesta Corte, in merito alle procedure poste in essere da questa amministrazione riguardo al monitoraggio e controllo sull'operato del Fondo degli artigiani, appare utile fornire una panoramica sull'argomento ripercorrendo tutta la produzione normativa che ha condotto alla costituzione dei due Fondi di solidarietà ex art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015 e ss.mm.ii. e alla loro attuale condizione nonché analizzare come si sia evoluto il coinvolgimento di questa Amministrazione in materia di vigilanza.

   Come è noto, l'ultima Legge di Bilancio ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali apportando numerose modifiche al D.lgs. n. 148 del 2015.

A valle della riforma, che ha inciso anche sul sistema delle prestazioni erogate dai due fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ex art. 27 del citato D.lgs. n. 148, si è posto il dubbio se sia necessaria un'opera di aggiornamento dell'attuale quadro normativo rispetto agli atti che sono stati prodotti fino alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, posto che - ad oggi - quelli esistenti non chiariscono con la dovuta definitività quale sia la reale funzione di vigilanza che è chiamata a svolgere la nostra Amministrazione nei confronti delle due organizzazioni.

L'art. 3 della legge n. 92 del 2012 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", al fine di assicurare adeguate tutele in costanza di rapporto di lavoro, ha concesso alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali attive in alcuni peculiari settori, tra i quali quello dell'artigianato, e nel cui ambito fossero operanti consolidati sistemi di bilateralità, la possibilità di adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 del medesimo art. 3, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012, il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, ha emanato i decreti ministeriali 9 gennaio 2015, n. 86986 e 17 aprile 2015, n. 89581, dedicati ai fondi di solidarietà istituiti, rispettivamente, per il settore dell'artigianato e per quello della somministrazione.

Nella seconda metà del 2015, nell'ambito di una riforma generale degli ammortizzatori sociali, è entrato in vigore l'art. 27 del D.lgs. n. 148 del 2015 recante, appunto, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*".

La norma, in continuità con il percorso già delineato della legge n. 92 del 2012, ha disposto che, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avessero adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'art. 26, comma 1, si dovessero applicare le disposizioni previste dal successivo art. 27.

Peraltro, al comma 6, dell'art. 27, è stata mantenuta in capo al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali, la funzione di dettare adeguate disposizioni volte a determinare criteri e requisiti per la gestione e il controllo dei suddetti fondi.

Conseguentemente, tra i mesi di marzo e aprile 2016, come avvenuto in costanza della precedente legislazione in materia, il Ministro del Lavoro, di concerto con quello

dell'Economia e delle Finanze, ha emanato i decreti ministeriali 25 marzo 2016, n. 95074 e 29 aprile 2016, n. 95581, anche in questo caso, dedicati rispettivamente ai fondi di solidarietà istituiti per il settore della somministrazione e per quello dell'artigianato.

Come in precedenza, è stato confermato in capo al Ministero del Lavoro il compito di esercitare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni nonché, in caso di riscontrate irregolarità o inadempimenti - in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria - la possibilità di disporre la sospensione della loro operatività.

Dunque, appare evidente come entrambi gli artt. 6 dei due predetti decreti individuano, come precisato dalla norma, nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ente preposto al controllo sulla corretta gestione dei fondi e al monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, stabilendo, al comma 2, l'obbligo, in carico ai Fondi, di dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazione e di trasmettere, con cadenza annuale, all'Amministrazione vigilante e a quello dell'Economia e delle Finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalità definite con apposite linee guida emanate dal Ministero del Lavoro.

Con riferimento ai compiti di controllo e monitoraggio, di competenza di questo Ministero, è stata poi emanata la circolare n. 26 del 4 agosto 2016, nel cui ambito sono state individuate, sulla scorta delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali, le linee guida a cui i Fondi si sarebbero dovuti attenere.

In particolare, il 2° paragrafo della circolare stabilisce che la funzione di controllo si debba articolare attraverso un sistema assestato su un duplice livello:

1. il controllo sui soggetti responsabili delle attività svolte è posto a carico dei Fondi, i quali devono a tale scopo predisporre un proprio sistema interno di verifica e controllo, idoneo a garantire una concreta e costante attività di verifica su eventuali comportamenti che risultino disallineati rispetto ad una corretta gestione;
2. è invece a carico del Ministero del Lavoro il controllo sull'utilizzo delle risorse dei Fondi, effettuato sulla base delle evidenze documentali nonché delle risultanze emerse dalle verifiche amministrativo-contabili che l'Amministrazione vigilante può disporre presso i Fondi.

A tal fine, ciascun Fondo deve redigere e inviare al Ministero del Lavoro un Piano finanziario di attività, sia a preventivo che a consuntivo, compilato secondo uno schema prestabilito e accompagnato da una relazione descrittiva finalizzata a rendere maggiormente chiara e trasparente la rappresentazione delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'anno di riferimento.

È previsto, altresì, un sistema di monitoraggio che si pone l'obiettivo di assicurare un flusso minimo di informazioni sullo stato di attuazione delle prestazioni e di creare un sistema di indicatori fisici, finanziari e procedurali utilizzabili dai Fondi stessi.

In quest'ottica, il sistema di monitoraggio è stato configurato in modo tale da assicurare un'adeguata informazione circa l'impiego delle risorse finanziarie, la tipologia delle prestazioni erogate, il numero e le caratteristiche dei destinatari.
Nell'ambito di tale contesto, rimasto immutato fino all'arrivo della pandemia, generata dal virus "Covid-19", i suddetti Fondi hanno garantito il sostegno al reddito, attraverso l'utilizzo delle risorse acquisite nelle forme stabilite dal richiamato art. 27 e la loro corretta gestione è stata verificata da questa Amministrazione nei termini previsti dai due decreti ministeriali emanati nel 2016 ai sensi del 6° comma, del suddetto art. 27, nel cui ambito sono state dettate le disposizioni volte a determinare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria, i requisiti per la contabilità e le modalità finalizzate al rafforzamento della funzione di controllo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni erogate.
Sul punto, si evidenzia che il Fondo degli artigiani (oggetto dell'indagine) ha correttamente aderito alla disposizione recata dalla circolare n. 26 del 2016, inviando annualmente lo schema che, dalla sua analisi, non ha fatto emergere elementi di criticità.
A partire dal mese di marzo del 2020, in conseguenze dell'epidemia, si è reso necessario l'intervento dello Stato allo scopo di integrare le risorse, in possesso dei Fondi di solidarietà, risultate insufficienti a coprire le numerosissime richieste, avanzate dalle imprese appartenenti ai settori coperti (artigianato e somministrazione), di prestazioni finalizzate all'erogazione dell'assegno ordinario (oggi assegno di integrazione salariale) nella fase emergenziale.
L'azione di sostegno statale si è, quindi, realizzata, nel biennio 2020-2021, attraverso l'emanazione di diversi decreti-legge così come già delineati nella nota n. 8999 del 23 giugno 2022.
In fase di attuazione, la procedura amministrativa avente ad oggetto l'effettiva assegnazione e il successivo trasferimento delle risorse stanziate, si è realizzata, come da prassi, in decreti ministeriali preventivamente sottoposti al vaglio della Corte dei conti e dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione.
In tale sede, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Corte dei conti, nell'ammettere a visto, e alla conseguente registrazione, gli anzidetti decreti, ha rimesso a questa Amministrazione "*l'effettuazione delle verifiche, anche a campione, sulla regolarità delle rendicontazioni prodotte*". Inoltre, l'UCB ha fatto presente "*che il sistema di monitoraggio in corso sull'utilizzazione dei fondi in argomento deve consentire, in considerazione dell'erogazione delle risorse in diverse tranche e dell'elevatissimo numero dei beneficiari della misura assistenziale, la verifica che non vi siano duplicazioni nei pagamenti a favore dei soggetti finali*".
A tale scopo, nella fase di richiesta ai Fondi di rendicontare le prestazioni erogate o preventivamente autorizzate per l'anno 2020 (per il 2021 si sta procedendo in questi giorni), è stato ribadito che l'istruttoria relativa al riconoscimento delle prestazioni e il monitoraggio

sull'andamento delle stesse ricadessero nella responsabilità esclusiva dei due Fondi, i quali, ai fini degli eventuali ulteriori trasferimenti, dovevano provvedere a rendicontare alla scrivente Direzione Generale i dati asseverati dal Collegio dei Sindaci ovvero dei Revisori dei Conti (circostanza questa che di fatto si è affiancata all'invio dei dati di monitoraggio previsti tramite lo schema allegato alla Circolare n. 26 del 2016).

Inoltre, come prescritto al paragrafo 2, punto 1), della citata Circolare n. 26 del 4 agosto 2016, il controllo sui soggetti responsabili delle attività svolte è posto a carico dei Fondi, i quali devono, a tale scopo, predisporre un proprio sistema interno di verifica e controllo, idoneo a garantire una concreta e costante attività di verifica su eventuali comportamenti che risultino disallineati rispetto ad una corretta gestione.

Ciò premesso, considerato il corposo finanziamento ricevuto dai due Fondi e delle esigenze rappresentate, sia da codesta Corte, sia dall'UCB, si è reso necessario riproporre un'adeguata attenzione sul funzionamento dei due organismi come peraltro previsto dalle norme emanate in epoca successiva alla loro istituzione.

Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei due decreti n. 95581 del 29 aprile 2016 (FSBA) e n. 95074 del 25 marzo 2016 (Forma.Temp), varati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 148 del 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita la funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi e, come previsto dal paragrafo 2, punto 2), della richiamata Circolare n. 26 del 4 agosto 2016, anche sull'utilizzo delle risorse assegnate che si realizza sulla base delle risultanze emerse dalle verifiche amministrativo-contabili che l'Amministrazione vigilante può disporre presso gli Enti.

A tale scopo, con la fondamentale collaborazione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, del Comando Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata attivata un'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite, individuando, allo scopo, le modalità di svolgimento dei controlli, da condurre anche campione.

Il fine specifico della verifica è stato soprattutto quello di accertare che ad uno stesso lavoratore ovvero all'azienda, non fossero state erogate più prestazioni che coprissero un medesimo arco temporale e che il procedimento seguito, dal Fondo di solidarietà e dall'impresa beneficiaria, fosse stato correttamente rispettato.

Considerata la corposità delle risorse finanziarie trasferite al Fondo degli artigiani, che ammonta al 90% dell'importo complessivamente erogato, si è scelto di avviare innanzitutto gli accertamenti sulle aziende aderenti a FSBA che hanno usufruito delle risorse statali stanziate per l'anno 2020.

Allo stato, come anticipato al punto 3., rispetto alle n. 54 ditte, per le quali sono state avviate le verifiche, risultano pervenute n. 32 relazioni. Dall'analisi delle stesse emerge comunque un quadro rassicurante sul corretto utilizzo delle somme erogate. Al momento, infatti, non

sono stati segnalati da parte degli Ispettorati del Lavoro fenomeni di doppio finanziamento e gli importi accertati, salvo rari casi e per importi molto ridotti, coincidono con quelli erogati.
Si segnala che le medesime verifiche sono state recentemente avviate anche sulle Agenzie per il Lavoro aderenti al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione – FormaTemp (vedi nota prot. n. 12136 del 22 novembre 2021 – all. 3).
Ciò premesso, appare opportuno sottolineare che in epoca pre-pandemica, quindi in regime di contribuzione ordinaria, l'opera del Ministero, nel solco delle indicazioni e dei criteri definiti dai Decreti ministeriali n. 95581 del 29 aprile 2016 (FSBA) e n. 95074 del 25 marzo 2016 (FormaTemp), la vigilanza si è limitata, come previsto, ad un a verifica documentale condotta sia sulla Rendicontazione per cassa che sul Bilancio, prodotti a consuntivo dai Fondi, seguita dall'espressione di un parere sui documenti contabili finalizzato, sostanzialmente, ad attestare la sostenibilità finanziaria dei Fondi, il rispetto del pareggio di bilancio e che non fossero state erogate prestazioni in carenza di disponibilità, il tutto nel rispetto dell'art. 35 del D.lgs. n. 148 del 2015.
A seguito delle accennate modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, che si sostanziano - a decorrere dal 1° gennaio 2022 (previsto l'adeguamento delle fonti istitutive dei due Fondi entro il 31 dicembre 2022) - nella corresponsione di un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione salariale di cui all' art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 148 del 2015 e nell'assoggettamento alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, si è posto il quesito se l'attuale quadro normativo risponda ancora a quelle finalità descritte nel comma 6, dell'art. 27 ovvero se vi sia la necessità di un aggiornamento degli atti emanati all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 148 del 2015, quindi prima che venisse riformato.
Infatti, non può non ravvisarsi il mutamento di prospettiva, da un'iniziale impostazione volontaristica, perfettamente conforme alla matrice contrattualistico-sindacale dei fondi, ad un impianto tipicamente pubblicistico, connotato, appunto, da un ampliamento della platea degli aderenti, esigenza che già poteva prevedersi nella fase pandemica a seguito delle sopraggiunte necessità socio-economiche.
Dunque, il nuovo contesto normativo sembrerebbe orientato ad una riqualificazione degli istituti in chiave prettamente pubblicistica con conseguente ridefinizione degli strumenti posti a disposizione dell'amministrazione.
Nello specifico, in aderenza con i principi di rango costituzionale e di matrice comunitaria, attualmente i fondi di solidarietà bilaterali non risulterebbero dissimili dagli "*organismi di diritto pubblico*", così come definiti dall'art. 3, lett. d), del D.lgs. 50 del 2016, ovvero *"qualsiasi organismo, anche in forma societaria…: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia*

soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

Innanzitutto, è certamente sussistente il requisito teleologico, cioè il perseguimento di un interesse generale, avente carattere non industriale e commerciale, giacché i fondi presentano finalità tipicamente previdenziali.

Sul punto, consolidati orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali (tra tutti, Consiglio di Stato, sentenza n. 6272 del 2021) che europei, hanno dato preminenza alla natura dei bisogni che le prestazioni o i servizi resi dall'ente sono diretti a soddisfare, affermando che, affinché si possa dire diretta a soddisfare un bisogno avente carattere «non industriale o commerciale», l'attività dell'ente deve rispondere a un interesse primario della collettività, come la salute, l'ambiente, la sicurezza e così via (cfr. Corte di Giustizia CE, 10 novembre 1998, nella causa C-360/96BFI Holding). In particolare, al riguardo, è stato anche chiarito che si deve trattare di "*quei bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e al cui soddisfacimento, d'altro lato, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza determinante*" (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia Ue, 16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione c. Regno di Spagna)".

Parimenti, non può escludersi il requisito formale della personalità giuridica in quanto lo statuto di FSBA del 30 giugno 2020 prevede testualmente all'art. 1, comma 1, che *"ai sensi dell'art. 3, comma 14 e ss., della legge 28 giugno del 2012 n. 92 e art. 27, comma 1, D.lgs. 148/2015 e ss.mm., e in conformità agli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, è stata costituita l'Associazione, 3, comma 14 e ss., della Legge 28 giugno 2012, n. 92 con personalità giuridica, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", in sigla FSBA, con atto costitutivo del 26 marzo 2014, in regime di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con successivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361".*

Da ultimo, in ordine all'ingerenza statale, l'art. 6 del D.M. FSBA n. 95581 del 29 aprile 2016 attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il controllo sulla corretta gestione di FSBA e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni.

Pertanto, allo scopo di dirimere eventuali dubbi interpretativi alla luce della recente riforma degli ammortizzatori sociali, sarebbero opportune alcune riflessioni sull'opportunità di intensificare l'attività di vigilanza che, a parere della scrivente, si potrebbe realizzare solo a seguito di uno specifico intervento normativo atto ad integrare le attuali disposizioni.

In difetto, si proseguirà nell'attività già svolta in epoca pre-pandemica così come declinata dall'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 148 del 2015 e dai Decreti ministeriali più volte citati.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Tanto si trasmette per competenza, restando a disposizione per qualunque delucidazione fosse ritenuta necessaria.

Visto
Il Dirigente
Stefano Guarino



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)

AP/BGA

"Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio."

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali

DIVISIONE III
Via Flavia n. 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683 3579

Pec: Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it